



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI**

Cons. Naz. Dott. Comm.

Prot: 3476 del 09-05-2007

Tipo: P



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 09 maggio 2007
GM/AB

**AI SIGG. PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
LORO SEDI**

Circolare n. 7/2007

OGGETTO: risposte a quesiti in materia di elezioni.

Egregi Presidenti,

in questi giorni, da parte di alcuni Ordini, sono giunti numerosi quesiti e richieste di chiarimenti sulla procedura da adottare per uno svolgimento corretto delle elezioni del 31 maggio p.v.

Preso atto di tali richieste, gli Uffici di questo Consiglio, hanno elaborato la stesura delle risposte ai quesiti pervenuti sulla base delle disposizioni legislative e delle linee guida predisposte dallo stesso CNDC, che pertanto non rilevano se i Consigli degli Ordini hanno approvato regolamenti elettorali da quest'ultime difforni

Sperando di fare cosa utile, si forniscono le seguenti indicazioni con riferimento alle prossime procedure elettorali:

- 1) In merito alla validità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature o di sottoscrizione delle liste prive della data si osserva che né le linee guida predisposte dal CNDC né la modulistica allegata alla circolare n. 4 dello stesso CNDC prevedono l'apposizione della data. Ne deriva dunque, che le dichiarazioni di accettazione delle candidature e le sottoscrizioni delle liste sono da ritenersi valide anche in assenza della suddetta data, salvo quanto eventualmente e tassativamente previsto nel Regolamento elettorale dell' Ordine;

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

- 2) Nel caso in cui il simbolo non sia stato indicato nella lista, ma in un foglio a parte, si ritiene che nella scheda elettorale - salvo esplicito richiamo contenuto nel documento allegato - debbano essere riportate le liste così come predisposte dai presentatori.
- 3) Nel rispetto del principio democratico della più ampia partecipazione di tutti alle elezioni, si ritiene che possano essere ammesse le liste dove risultino correzioni precedenti la presentazione della lista stessa.
- 4) Si ritiene che debba essere consentito, ai sensi degli artt.22 e 23 della L.241/90, l'accesso alla documentazione riguardante le liste presentate previa richiesta scritta del soggetto interessato. Si ritiene inoltre che a garanzia della trasparenza amministrativa l'Ordine dovrebbe consentire la consultazione dei documenti elettorali con ogni tempestività anche in deroga ai termini previsti dalla citata legge.
- 5) Con riferimento al caso in cui per una stessa lista venga indicato un numero maggiore di preferenze, si rinvia a quanto già indicato agli Ordini con l'Informativa n. 12/2007 nella quale si legge che in tale ipotesi il voto viene computato solo alla lista, senza attribuzione di preferenze ad alcun candidato.
- 6) In merito alla regolarità delle firme dei sottoscrittori apposte non in calce alla lista ma su fogli singoli recanti solo il simbolo, o il motto o il nome de presidente, si ritiene che l'apposizione delle firme con le modalità sopra indicate non possa costituire un motivo di esclusione della lista dalle prossime votazioni, salvo che l'Ordine non abbia predisposto e divulgato, a pena di nullità, dei fac-simili che prevedono specificatamente l'indicazione dei candidati in ogni pagina contenente le sottoscrizioni.
- 7) Non si ravvisa alcuna incompatibilità tra le cariche politiche-amministrative e l'elettorato passivo per i Consigli degli Ordini.
- 8) In merito alla validità delle schede nelle quali il votante apponga segni distintivi che non assicurano la segretezza del voto (es. cancellazioni o abrasioni) si ritiene che le schede vadano considerate nulle.
- 9) Ragioni di opportunità suggeriscono che nel caso in cui il Presidente dell'Ordine ed il Consigliere Segretario siano candidati, l'assemblea, prima dell'inizio delle operazioni di voto, elegga tra i presenti il Presidente ed il Segretario del seggio elettorale.
- 10) Non sono previste ragioni di incompatibilità, ma forse di opportunità, nel nominare scrutatori parenti dei candidati.
- 11) Il seggio opera validamente se in esso sono presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

- 12) Il verbale, in cui sono riportati i risultati dello scrutinio, deve essere sottoscritto da entrambi gli scrutatori.
- 13) Nel caso in cui l'Ordine abbia previsto il voto per corrispondenza così come disciplinato nelle linee guida predisposte dal Cndc si ricorda che all'art. 10 (co.3) delle stesse è stabilito che "ciascun elettore, da **quindici giorni prima della data fissata per le elezioni**, potrà ritirare dal Segretario, nei giorni fissati, la propria scheda elettorale e votare immediatamente presso la sede dell'Ordine". Ne deriva dunque che per il giorno 16 maggio le schede dovranno essere pronte per consentire l'espressione del voto con le modalità sopra indicate. Le schede devono essere vidimate in numero non inferiore agli aventi diritto al voto, ed il numero delle stesse deve essere indicato nel verbale. Eventuali ulteriori vidimazioni verranno effettuate secondo le esigenze (ad es. nuove iscrizioni deliberate dall'Ordine prima delle elezioni). Le schede vidimate non utilizzate andranno conservate in plichi sigillati.
- 14) Si precisa che ai sensi dell'art. 20 (comma 2) del D.Lgs.139/05 "Gli iscritti **sospesi per morosità** sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto". Alla luce della citata norma non sembra possibile escludere dalla procedura elettorale i candidati morosi, se il Consiglio dell'Ordine non ha irrogato loro la sanzione della sospensione.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Morano)

